

A tutti gli iscritti

loro indirizzo mail

Prot. n. 1415/Pres.
Roma, 27 novembre 2020

Cari Associati,

voglio rappresentarVi che in fase di **conversione** in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. "Decreto Ristori") è stato presentato un emendamento, a firma dei senatori Matrisciano, Romano, Fenu, D'Angelo, Campagna, L'Abbate per introdurre una nuova norma (art. 23-bis.1.) che disciplini **la scadenza dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato.**

Tale emendamento ha avuto spinta propulsiva dalle richieste **dell'intera categoria dei Consulenti del Lavoro** in virtù delle numerose segnalazioni di associati che a causa del virus sono ricoverati in ospedale, in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

In quanto sindacato, non possiamo e non vogliamo accettare situazioni in cui i nostri iscritti vengono mortificati moralmente, professionalmente ed economicamente perché devono scegliere tra la propria salute e una scadenza improrogabile.

In sostanza la disposizione prevederebbe, in deroga alla normativa vigente, che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine, **non comporti decadenze o sanzioni nei confronti del professionista e del suo cliente.**

Al contempo, sarebbe prevista **una sospensione** a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, **fino a quarantacinque giorni** decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

Tale sospensione si applicherebbe agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del professionista (nel caso in cui tra le parti esiste un precedente mandato professionale) e prevederebbe come **unica condizione** il deposito del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Infine, la disposizione specifica che **sarebbe da escludersi** nei casi di sopravvenuta impossibilità del professionista per motivi connessi all'insorgenza di sintomi da covid-19, **la Sua responsabilità o quella del suo cliente.**

Vi rassicuro che nelle sedi competenti, in cui si può incidere sulla produzione normativa, stiamo rivendicando il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, e che continuiamo incessantemente a portare le nostre istanze professionali nelle sedi in cui riusciamo ad incidere.

Uniti stiamo affrontando questa emergenza e uniti ne usciremo.

Il Presidente Nazionale ANCL
Dario Montanaro

